



CITTA' DI TRAPANI

**REGOLAMENTO DEL
CERIMONIALE**

approvato con delibera consiliare n° 21 del 6/6/2018

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità e contenuto
- Art. 2 I compiti del Responsabile del Cerimoniale
- Art. 3 Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche

Titolo II

CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

- Art. 4 Cerimonie civili
- Art. 5 Cerimonie religiose
- Art. 6 Processioni religiose e cortei funebri
- Art. 7 Gli inviti alle cerimonie
- Art. 8 La rappresentanza alle cerimonie
- Art. 9 La partecipazione alle cerimonie
- Art. 10 L'assegnazione dei posti
- Art. 11 Precedenze tra le Regioni, le Province e i Comuni
- Art. 12 Regole integrative dell'ordine delle precedenze
- Art. 13 La successione dei discorsi nei momenti della cerimonia
- Art. 14 Durata della cerimonia
- Art. 15 Le inaugurazioni

Titolo III

INCONTRI UFFICIALI

- Art. 16 Il programma
- Art. 17 L'accoglienza, le presentazioni, le delegazioni

Titolo IV

SOLENNITÀ PUBBLICHE E PRIVATE

- Art. 18 L'esposizione della bandiera nazionale all'esterno della sede comunale
- Art. 19 L'esposizione della bandiera nazionale all'interno della sede comunale
- Art. 20 Giorni Festivi
- Art. 21 Lo Stemma e il Gonfalone
- Art. 22 Utilizzo del Gonfalone
- Art. 23 La fascia tricolore
- Art. 24 L'inno nazionale
- Art. 25 Gli onori civili
- Art. 26 Il libro d'Onore
- Art. 27 Casi di lutto
- Art. 28 Il lutto pubblico
- Art. 29 Spese di rappresentanza
- Art. 30 Disposizioni finali
- Art. 31 Entrata in vigore

In appendice: i giorni festivi; le solennità civili; le Giornate celebrative nazionali e internazionali.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART.1 FINALITA' E CONTENUTO

Il presente documento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente, le sedute e le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.

Esso disciplina, inoltre:

- a) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
- b) l'impiego dello stemma e del gonfalone, della bandiera nazionale ed europea in funzione solenne;
- c) le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino

ART.2 I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL CERIMONIALE

Il Cerimoniere ed il suo supplente sono nominati con Decreto del Sindaco con incarico di durata pari al mandato del Sindaco, salvo revoca da parte dello stesso.

Spetta al Cerimoniere, il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e delle norme di buon senso.

Il Cerimoniere ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti per l'Ente e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune e organizza uno scadenario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'ente, anche su incarico del Sindaco o degli Assessori.

Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale egli dovrà:

- a. coordinare tutti gli interessati alla organizzazione stessa;
- b. individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto;
- c. informare - se necessario - l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari, di protezione civile e quelli antincendio;
- d. stilare il programma e darne adeguata informazione interna, e poi esterna;
- e. affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
- f. proporre gli inviti e disporre l'invio;
- g. accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenze;
- h. nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare lo speaker, fornire istruzioni per la distribuzione delle pubblicazioni;
- i. esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.

Nello svolgimento delle suddette attività, il Cerimoniere si ispira a criteri di buon senso e garbo.

ART. 3 ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenze stabilito dal protocollo di Stato (DPCM 14/04/2006 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Disposizioni generali in materia di cerimoniale di precedenza tra le cariche pubbliche e aggiornato con DPCM 16/04/2008) quando intervengono cariche statali, a livello municipale, la prima autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale.

La prima fila è così composta Sindaco, alla cui sinistra seguono il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice Sindaco.

Alla destra del Sindaco seguono il Comandante dei Vigili Urbani e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e il Cerimoniere.

Nelle file successive seguono i Consiglieri Comunali, gli Assessori Comunali, il Segretario generale e i Dirigenti Comunali.

A tutti i partecipanti alle pubbliche cerimonie è richiesto un abbigliamento confacente.

Durante le sfilate, le autorità vengono di solito precedute dalla bandiera nazionale e dal gonfalone municipale che viene portato da un agente e scortato da due agenti di Polizia Locale in alta uniforme, disposti uno per lato.

TITOLO II

CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 4 CERIMONIE CIVILI

1. Per le manifestazioni civili, cerimonie del 2 Giugno "Festa della Repubblica", 4 Novembre "Festa dell'Unità Nazionale", del 25 Aprile "Anniversario della liberazione" e del 6 Aprile Anniversario del bombardamento della Città di Trapani, l'Amministrazione Comunale si riunisce in Piazza Vittorio Veneto o in altro luogo convenuto (Piazza Martiri della Libertà per il 25 Aprile e via XXX Gennaio in occasione dell'Anniversario del bombardamento della Città di Trapani che si celebra il giorno 6 Aprile) e nell'orario convenuto.

In occasione del 2 Novembre Commemorazione dei Defunti, il Sindaco, va a deporre una corona d'alloro con il nastro tricolore presso la lapide in memoria dei Caduti, posta all'interno del Cimitero Comunale.

In tale celebrazione sono presenti le Autorità civili, militari e religiose..

2. In caso di corteo, detto corteo si apre con la banda musicale, ove presente, che per l'occasione suona idonee marce.

3. Nelle cerimonie di celebrazione del 25 Aprile e del 4 Novembre il corteo, ove previsto, è costituito nell'ordine da:

- a) il Gonfalone Comunale, accompagnato dal Corpo di Polizia Municipale;
- b) l'Associazione Nazionale ex Combattenti e Reduci, l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra, L'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, con la bandiera nazionale ed eventuali bandiere decorate al valor civico o militare ove presenti;
- c) le bandiere delle Associazioni d'Arma ove presenti;
- d) le bandiere delle formazioni politiche ove presenti;
- e) il corteo solenne con a capo, le Autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenze indicato nel precedente articolo.

4. Il corteo si raduna presso il monumento ai Caduti presenti nel territorio, il Sindaco va a deporre una corona d'alloro con il nastro tricolore presso la lapide posta in memoria dei caduti e pronuncia un discorso collegato con la celebrazione dell'evento;

5. Alle cerimonie è presente una rappresentanza del Consiglio Comunale, delle scolaresche del territorio ed i cittadini interessati.

ART. 5 CERIMONIE RELIGIOSE

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra dell'altare(alla sinistra di chi guarda di fronte).

2. Ai rappresentanti è richiesto un abbigliamento consono.

ART. 6 PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

1. Nelle processioni religiose, il Gonfalone fiancheggia o segue immediatamente il Clero, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno secondo il grado gerarchico.

2. Nei cortei funebri, i vessilli fiancheggeranno il feretro od apriranno i cortei stessi.

ART. 7 GLI INVITI ALLE CERIMONIE

1. Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il promotore intende realizzare. Spetta, in base a ciò, al Cerimoniere proporre ai responsabili dell'Ente un elenco di invitati designati congiuntamente in relazione all'evento.

2. Va predisposto un primo elenco alfabetico degli invitati per annotare le risposte di adesione ed i dinieghi.

3. Va quindi predisposto un elenco in ordine gerarchico, che sarà utilizzato per il piazzamento preliminare dei posti, ed un elenco alfabetico finale di coloro che hanno confermato, sul quale verrà aggiunta l'indicazione del posto assegnato a ciascuno. Questo ultimo consentirà di accompagnare l'ospite o di dare indicazione sulla collocazione del posto in sala. Alcuni giorni prima della cerimonia occorre ottenere, da ciascun invitato che ancora non abbia risposto, conferma certa della presenza o della assenza, allo scopo di disporre il piazzamento dei posti.

4. Nella redazione degli inviti congiunti, gli invitati sono affiancati sul cartone d'invito se hanno rango

paritario (a sinistra il più importante), altrimenti sono stampati nell'ordine (il secondo per importanza sotto il primo). Nelle lettere con due firmatari o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla destra. Gli inviti e le firme plurimi comportano una pari ordinazione secondo il rango. La carica di maggior livello aprirà l'invito.

5. L'invitato deve ricevere l'invito con congruo anticipo: minimo otto giorni, ma in genere 15-20 giorni almeno per le manifestazioni più importanti e per gli incontri conviviali.

6. E' quindi scortese inviare gli inviti alla vigilia dell'evento, salvo casi particolari.

7. Non si spedisce un invito più di trenta giorni prima dell'evento. All'invito deve essere allegato il programma.

8. La persona invitata può accogliere o declinare l'invito. In entrambi i casi è tenuta a dare risposta tempestiva all'invitante. Gli inviti ai quali non si è data risposta entro le 48 ore dalla cerimonia si intendono non accolti.

ART. 8 LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

1. Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare - in caso di indisponibilità - un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari.

2. La rappresentanza è ammessa nei pranzi e nei ricevimenti.

3. Non è ammessa nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita. Della delega deve essere data notizia all'invitante. Il rappresentante prende posto in coda alle Autorità dello stesso rango del rappresentato.

ART. 9 LA PARTECIPAZIONE ALLE CERIMONIE

1. Dopo aver dato conferma tempestiva (prima possibile e comunque almeno 48 ore prima) della propria presenza, l'invitato avrà cura di giungere puntualmente alla manifestazione.

2. L'invitato non può attendere un posto a sé riservato se non ha dato tempestiva conferma e se non è puntuale.

3. L'invito è sempre personale. Non è ammesso pertanto di girarlo ad altra persona, come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.

ART. 10 L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (si intende per chi siede, e cioè il sinistro per chi guarda dal fronte). Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo è a sinistra. E via proseguendo.

2. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo.

3. In platea siedono gli invitati. Gli oratori parlano dal leggio o podio, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

ART. 11 ORDINE DI PRECEDENZA TRA LE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. E' fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

- 1) Presidente della Regione, in sede
- 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
- 3) Sindaco, in sede;
- 4) Presidente della Provincia, in sede;
- 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
- 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
- 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);

- 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);
- 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2).

ART. 12 REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

1. Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle di essa).

2. Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I Cardinali e Vescovi seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato.

4. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una collocazione diversa rispetto all'ordine delle precedenze.

5. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.

6. A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta.

7. Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico, che, nel caso di rappresentanti ufficiali di enti, fa riferimento all'ente.

8. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.

9. Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.

10. Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo sarà bene disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ART.13 LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

1. La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto. La personalità giunge per ultima e si congeda per prima.

2. Il numero dei discorsi deve essere fissato nel programma per evitare che chiunque prenda la parola.

3. L'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori.

4. L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione. Segue il saluto delle autorità locali e gli interventi ufficiali.

5. L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolgerà il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.

6. Se le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia non sono assolve dal promotore della cerimonia, è designato uno speaker fuori campo, che introduce gli oratori.

ART. 14 DURATA DELLA CERIMONIA

1. Qualunque tipo di cerimonia ufficiale deve avere una durata contenuta. Occorrerà, pertanto, fissare oltre il numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso e di ogni altro momento della cerimonia.

2. I tempi andranno imposti agli oratori e agli altri protagonisti.

ART. 15 LE INAUGURAZIONI

1. La cerimonia va organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare.

2. L'area interessata deve essere assolutamente sgombra da persone.

3. Ogni elemento deve essere rigorosamente ordinato.

4. La festosità dello scenario sarà curata con bandiere, festoni, coccarde, o altro.

5. Per l'inaugurazione di opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente. Eventualmente va prevista dopo i discorsi, la benedizione dell'opera.

6. Durante la benedizione, all'Officiante sarà riservata una posizione avanzata mentre nessuno si accosta.

7. Gli astanti rimangono in silenzio. Segue infine il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera. Al termine di tale atto, una banda musicale intona l'Inno Nazionale e poi marce festose che accompagnano l'inizio della visita.

8. A conclusione della visita, è offerto un rinfresco, ove possibile.

9. E' infine opportuno che il giorno successivo alla cerimonia, l'invitante faccia giungere alle massime autorità intervenute alla manifestazione un messaggio di ringraziamento.

TITOLO III INCONTRI UFFICIALI

ART. 16 IL PROGRAMMA

1. Il responsabile del cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.

2. Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata è d'uopo concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa e, se gli ospiti non sono della Città, possono essere inseriti momenti turistici.

3. Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti.

4. Il programma è tradotto nella lingua dell'ospite, se straniero, e contiene inoltre ogni notizia, riferimento e recapito utile.

5. Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal Protocollo di Stato.

ART. 17 L'ACCOGLIENZA, LE PRESENTAZIONI E LE DELEGAZIONI

1. Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede ufficiale del Comune o in una sede di rappresentanza.

2. L'ospite viene ricevuto dal Sindaco o suo vicario al portone.

3. Se l'ospite non viene dalla stessa città, il Sindaco invierà all'aeroporto o alla stazione ferroviaria un proprio rappresentante con il compito di accoglienza. Questi porgerà all'ospite il programma della visita e le informazioni utili.

4. Si disporrà, inoltre, l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

5. Negli incontri ufficiali e lavorativi il padrone di casa (nella fattispecie il Sindaco o suo delegato) presenta all'ospite la propria delegazione, subito dopo, sarà il turno dell'ospite presentare la delegazione che lo accompagna. La presentazione avviene pronunciando il nome, il cognome e l'incarico del presentando. È consuetudine disporre le due delegazioni l'una di fronte l'altra: alla destra la delegazione ospite mentre alla sinistra la delegazione ospitante.

6. Sulla formazione delle delegazioni è bene che i rispettivi uffici del cerimoniale si accordino onde evitare possibile conflitto durante l'incontro. La lingua da utilizzare è preventivamente accordata al fine di provvedere al servizio di interpretariato.

TITOLO IV SOLENNITA' PUBBLICHE E PRIVATE

ART.18 L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'ESTERNO DELLA SEDE COMUNALE

1. La bandiera nazionale e la bandiera europea di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni alla stessa altezza. Le bandiere vanno esposte in buono stato e ben ripiegate e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano esposte all'interno che all'esterno. Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) o al centro (se sono più di due). La stessa deve, inoltre, essere issata per prima e ammainata per ultima. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere esposte siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

2. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

3. Quando si riceve un ospite straniero, in forma ufficiale, va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia e in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.

4. La Legge n. 22 del 1998 sancisce che la bandiera nazionale, insieme a quella europea e a quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali, va esposta per l'intero arco della giornata, comprese le ore notturne, all'esterno del palazzo comunale, tenuto conto che tale luogo è adeguatamente illuminato.

5. La bandiera nazionale e quella europea vanno esposte all'esterno degli edifici sedi di pubblici uffici in occasione delle seguenti ricorrenze:

- 7 Gennaio FESTA DEL TRICOLORE
- 11 Febbraio PATTI LATERANENSI
- 25 Aprile LIBERAZIONE
- 1 Maggio FESTA DEL LAVORO
- 9 Maggio FESTA D'EUROPA
- 2 Giugno FESTA DELLA REPUBBLICA
- 28 Settembre INSURREZIONE POPOLARE DI NAPOLI CONTRO I NAZIFASCISTI
- 4 Ottobre SANTO PATRONO D'ITALIA
- 24 Ottobre GIORNATA DELLE NAZIONI UNITE (Le bandiere Nazionale ed Europea vanno esposte unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite)
- 4 Novembre FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE

In altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.

6. L'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente:

- a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;
- b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;
- c) su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrono avvenimenti di particolare importanza.
- d) Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, la bandiera della Regione va esposta, anche, all'esterno degli edifici sedi dei consigli comunali in occasione delle riunioni consiliari.

7. In segno di lutto le bandiere esposte esternamente sono tenute a mezz'asta. Possono, inoltre, adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

ART. 19 L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

1. La bandiera va esposta, unitamente a quella europea e al vessillo cittadino negli uffici:

- del Sindaco;
- del Presidente del Consiglio Comunale;
- nell'Aula del Consiglio Comunale;
- nell'Aula della Giunta Comunale.

2. Le bandiere, di eguali dimensioni e materiale, devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle e in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

3. In segno di lutto, anche alle bandiere esposte internamente, potranno adattarsi due strisce di velo nero.

ART. 20 I GIORNI FESTIVI

1. Sono giorni festivi quelli stabiliti per legge (per tutte le Festività e Giornate nazionali vedere elenco in appendice*)

2. Il 7 Agosto, giornata del Santo Patrono, San Alberto patrono principale della città è considerata, localmente, festiva e restano chiusi gli uffici pubblici, le scuole e le banche. In detta vengono esposti i drappi color rosso amaranto nei due palazzi di Città (palazzo Senatorio e palazzo d'Alì). Sindaco, Presidente del Consiglio e autorità civili intervengono alla cerimonia e alla processione per le vie cittadine. Nell'occasione viene esposto in Chiesa il Gonfalone con ai lati i Vigili in alta uniforme e il gonfalone della Città partecipa alla processione

3. Il 16 Agosto nella Città di Trapani viene celebrata anche la Festa di Maria SS. Annunziata co-patrona della Città. In detta giornata vengono esposti i drappi color rosso amaranto nei due palazzi di Città (palazzo Senatorio e palazzo d'Alì). Nell'occasione viene esposto in Chiesa il Gonfalone con ai lati i Vigili in alta uniforme e il gonfalone della Città partecipa alla processione

4. In occasione della processione dei Sacri Gruppi del Venerdì Santo e del Corpus Domini è prevista la partecipazione del Sindaco o suo delegato e del Presidente del Consiglio o suo delegato. Nell'occasione il gonfalone della Città partecipa alla processione e vengono esposti i drappi color rosso amaranto nei due palazzi di

Città (palazzo Senatorio e palazzo d'Ali).

ART. 21 LO STEMMA E IL GONFALONE

1. Il Comune di Trapani ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma come descritto all'art.3 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.138 del 23/09/2010 modificato con delibera C.C. n° 134 del 26/09/2011, n.152 del 24/10/2011 e n.164 del 19/11/2012. Lo stemma è custodito presso la residenza municipale ed ha le seguenti caratteristiche: è a forma di scudo sormontato dall'aurea corona turrata. All'interno dello scudo sono raffigurate cinque torri di colore castano che si stagliano sulle mura, pure di colore castano, nelle quali si aprono tre archi a porte spalancate, uno dei quali interrotto perché proteso verso il mare. (Bollettino *Ufficiale della Consulta Araldica del Regno*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato.D.C.G dell'11 agosto 1928). Le cinque torri rappresentate sono: TORRE PALI (Rione S.Pietro), TORRE VECCHIA (Angolo Via S. Carosio – Via delle Arti), TORRE DI PORTA OSCURA (Palazzo Cavarretta), TORRE PELIADE (Colombaia), TORRE DEL CASTELLO DI TERRA (Questura). Sopra le torri una falce argentea simboleggia la fertilità e la forma della Città. Le figure riprodotte nello stemma sono circondate dallo stesso colore azzurro del mare.

2. Lo stemma viene riprodotto

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti inviati dal comune;
- sugli atti e sui documenti relativi a manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe degli uffici e sugli automezzi comunali;
- sul sito internet comunale;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il comune intende riprodurre il suo stemma.

3. L'uso dello stemma civico da parte di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale, quando la stessa ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola o associata.

I soggetti autorizzati devono, a richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di farne buon uso. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.

4. Lo stemma del Comune è riprodotto oltre che sulla bandiera anche sul gonfalone, entrambi di colore rosso-granata, a simboleggiare l'eroica e sanguinosa difesa contro le invasioni nonché l'eroismo dei cittadini nelle guerre. Il gonfalone è stato insignito delle seguenti onorificenze:

- a) Medaglia d'oro concessa, per gli episodi bellici del 1848, con Decreto Umberto I 9 Marzo 1899;
- b) Medaglia d'argento concessa, per l'istruzione primaria, con Decreto del Ministro della P.I. 7 Febbraio 1869;
- c) Medaglia d'oro al valore civile concessa, in relazione al 2° conflitto mondiale con Decreto 31 Dicembre 1961.

5. La Città di Trapani è stata iscritta dal 1943 nel Ruolo d'onore dell'Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra d'Italia.

ART.22 L'UTILIZZO DEL GONFALONE

1. La presenza del Gonfalone è autorizzata nelle cerimonie e manifestazioni di seguito indicate:

- 27 gennaio: Giornata della Memoria;
- 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
- 1 maggio: Festa Del Lavoro;
- 2 giugno: Festa della Repubblica;
- Festività del Corpus Domini;
- 4 novembre: Festa dell'Unità Nazionale;
- Lutto cittadino, regionale o nazionale;
- Cerimonie di gemellaggio;
- Cerimonie di organizzazione diretta dell'Ente comunale;
- Cerimonie di altri Enti nei quali il Comune di Trapani è invitato a partecipare;
- 7 agosto Festa del Santo Patrono
- 16 Agosto festa della co- patrona

(Per le tutte le Festività e Giornate nazionali vedere elenco in appendice*)

2. E' autorizzata altresì nelle cerimonie a carattere nazionale e locale organizzate dallo Stato, da Enti Pubblici, da Organizzazioni Internazionali non ricomprese nell'elenco di cui sopra.

3. La presenza del Gonfalone è prevista anche in occasione di funerali di Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale, deceduti durante la permanenza in carica e su

disposizione del Sindaco in caso di decesso di ex Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale e di altra personalità di grande rilievo per la vita cittadina.

4. La Giunta Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone anche in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti e associazioni che perseguono obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività. In tali casi, l'utilizzo del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia delle finalità dell'iniziativa che della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Analogamente la Giunta Comunale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni e iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio comunale.

5. Il Gonfalone dovrà essere portato da un agente e scortato da due agenti della Polizia Locale in alta uniforme e dovrà essere accompagnato dal Sindaco o da altro rappresentante del comune, Assessore o Consigliere, da lui delegato, munito della fascia tricolore.

6. Se alla cerimonia, oltre al Gonfalone civico, sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

7. Nel caso in cui alla manifestazione presenza un gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone cittadino.

8. Quando il Gonfalone partecipa a una cerimonia in luogo chiuso, esso deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza (alla sinistra per chi guarda di fronte).

ART. 23 LA FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica Italiana e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

2. L'uso della fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice-Sindaco, o da altro assessore o consigliere comunale con l'uso del distintivo.

3. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco (o suo delegato) rappresenta il Comune.

4. In particolare, il Sindaco indossa la fascia tricolore nelle seguenti occasioni;

- giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento;
- celebrazioni di matrimoni;
- gemellaggi;
- incontri fuori città con altri sindaci e amministratori pubblici;
- inaugurazione di opere e rassegne di rilevante importanza;
- visite di personaggi illustri o di delegazioni ufficiali;
- ogni qualvolta esce il Gonfalone.

5. L'uso della fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice Sindaco o da altro assessore con l'uso del distintivo.

ART. 24 L'INNO NAZIONALE

1. Durante l'esecuzione dell'inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, ferme, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all'attenti militare.

2. Se si vuole manifestare la propria devozione all'inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore.

3. Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo, per ragioni di ospitalità.

ART. 25 GLI ONORI CIVILI

1. L'Amministrazione Comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie e piazze o edifici pubblici o istituti o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.

2. Le delibere che dispongono onori di tale natura devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla carta costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.

ART. 26 IL LIBRO D'ONORE

1. E' istituito il "Libro d'onore della città di Trapani".
2. Alle personalità civili, militari e religiose di un certo rilievo in visita alla Città di Trapani viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul libro d'onore, prima di lasciare la sede. Il responsabile del cerimoniale ha pertanto cura di custodire ed aggiornare il libro con l'indicazione dei sottoscrittori, l'occasione e la data con l'inserimento nel volume di una foto relativa alla visita.

ART. 27 CASI DI LUTTO

1. In caso di decesso del Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale, in carica, sul portone del Palazzo Comunale per la durata di 48 ore, viene affisso l'avviso di lutto con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.
2. L'Amministrazione Comunale partecipa ai funerali con il Gonfalone del Comune.
3. Il Sindaco può disporre che la stessa procedura sia seguita in caso di decesso di ex Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale.

ART. 28 IL LUTTO PUBBLICO

1. Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o stranieri o per fatti che coinvolgono tragicamente l'intera comunità può essere dichiarato il lutto pubblico.
2. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili; devono essere esposte, anzitutto, la bandiera nazionale ed europea a mezz'asta sugli edifici pubblici. Alla bandiera, sull'estremità superiore dell'inferitura, possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri e per quelle esposte all'interno).
3. Possono essere, in aggiunta, individuate altre forme di manifestazione come un minuto di raccoglimento nell'Aula Consiliare, nelle assemblee pubbliche e nelle adunanze della Giunta Comunale.
4. Il lutto cittadino è disposto con decreto del Sindaco.

Art. 29 SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente regolamento saranno debitamente assunte, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di "spese di rappresentanza" (D.p.R. 27 febbraio 2003 n. 97), mediante formale determinazione da parte del competente organo amministrativo, sulla base di un congruo preventivo che ne giustifichi gli importi
2. Dei doni di rappresentanza va tenuto un apposito registro.

Art. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si dovrà fare riferimento alla legge n. 22 del 05/02/1998 e D.P.R. n. 121 del 07/04/2000, riguardanti l'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché al D.P.C.M. del 14/04/2006 contenente disposizioni generali in materia di cerimonie e di precedenza tra le cariche pubbliche

Art. 31 ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione che ne dispone l'approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi, ed entra in vigore nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine di pubblicazione ai sensi dell'art. 123, comma 1 dello Statuto comunale.

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Statuto e Regolamenti".

APPENDICE *Festività e Giornate nazionali

I GIORNI FESTIVI

- Sono stabiliti per legge. Ad essi si aggiunge la festività locale del Santo Patrono e la festa dell'unità nazionale (4 Novembre)
- Tutte le domeniche
- 1 gennaio Capodanno
- 6 gennaio Epifania
- 25 aprile Liberazione
- Lunedì di Pasqua
- 1 maggio Festa del lavoro
- 2 giugno Festa della Repubblica
- 15 agosto Assunzione di Maria
- 1 novembre Ognissanti
- 8 dicembre Immacolata Concezione
- 25 dicembre Natale di Gesù
- 26 dicembre Santo Stefano

LE SOLENNITA' CIVILI

Imbandieramento degli edifici pubblici (non sono considerate giornate festive).

- 10 febbraio Giorno del ricordo degli istriani, fiumani e dalmati
- 11 febbraio Patti lateranensi
- 28 settembre Insurrezione popolare di Napoli contro i nazifascisti
- 4 ottobre San Francesco e Santa Caterina, Patroni d'Italia
- 12 novembre Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace
- 12 novembre Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

LE GIORNATE CELEBRATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI (Non sono considerate giornate festive) Gli organi pubblici possono organizzare in dette giornate, sotto riportate in maniera non esaustiva, eventi collegati alla circostanza che si intende celebrare.

- 7 gennaio Giornata nazionale della Bandiera
- 27 gennaio Giornata della Memoria (abbattimenti dei cancelli di Auschwitz)
- 9 febbraio Giornata nazionale degli stati vegetativi
- 21 febbraio Giornata nazionale del Braille
- 11 marzo Giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo
- Prima domenica di primavera Giornata della prevenzione oncologica
- 21 Marzo Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia
- 24 marzo Giornata nazionale per la promozione della lettura
- 27 marzo Giornata nazionale del Teatro
- 4 aprile Giornata nazionale della persona con lesione del midollo spinale Fissata dal ministro per la Giornata per la donazione degli organi Salute nel periodo dal 21 marzo al 31 maggio
- Venerdì Santo
- 6 Aprile Anniversario del bombardamento della Città di Trapani
- Prima domenica di maggio Giornata nazionale dell'epilessia
- 5 maggio Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia
- 9 maggio Giornata d'Europa
- 9 maggio Giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice
- Terza domenica di maggio Giornata nazionale della musica popolare
- Ultima domenica di maggio Giornata nazionale del sollievo
- Ultima domenica di maggio Giornata nazionale per la donazione o prima domenica di giugno del sangue
- Corpus Domini
- Prima domenica di giugno o Giornata nazionale del malato oncologico seconda se la prima cade il 2 giugno
- Secondo martedì di giugno Giornata nazionale dell'innovazione
- 8 agosto Giornata nazionale del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo
- 4 ottobre Giornata della pace della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse
- Prima domenica di ottobre Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- Seconda domenica di ottobre Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro
- 12 ottobre Giornata nazionale di Cristoforo Colombo
- 24 ottobre Giornata dell'ONU
- 2 Novembre Commemorazione dei Defunti
- 9 novembre Giornata della libertà in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino
- 20 Novembre Giornata mondiale per i diritti del Fanciullo

17 marzo - "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera"

Con la legge 23 novembre 2012, n. 222 è stata istituita la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera" da celebrarsi il 17 marzo di ogni anno, nel giorno della proclamazione nel 1861 dell'Unità d'Italia. In questa data, oltre alla deposizione all'Altare della Patria e all'imbandieramento civile, sono previste ulteriori celebrazioni in tutt'Italia, descritte nella circolare UCE 0002266 del 28 marzo 2013. La "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera" non è da considerare giornata festiva e non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici.